

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE PRIMA CIVILE

In composizione collegiale, Sezione Feriale, così costituito:

Dott.ssa Donatella Galterio Presidente relatore

Dott.ssa Vincenzo Vitalone giudice

Dott. Marcello Buscema giudice

Letti gli atti della causa n. r.g. 9744/2015 relativa alla modifica delle condizioni di affido e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio

TRA

PA.DI., rappresentata e difesa dall'avvocato Bi.Ca.

PARTE RICORRENTE

E

LU.SC., rappresentato e difeso dall'avvocato Ad.Bo.

PARTE RESISTENTE

sciogliendo la riserva di cui al verbale in data 27.8.2015 pronuncia il seguente

DECRETO

rilevato che la controversia in esame ha ad oggetto la richiesta di autorizzazione al cambio di domicilio dei figli minori Fi. (nato (...)) ed Ag. (nata (...)), residenti in regime di affido condiviso presso la madre, trasferitasi da via (...), quartiere (...) a via (...), quartiere (...), ed alla conseguente iscrizione dei medesimi ad una scuola elementare nei pressi della nuova abitazione, individuata nell'Istituto pubblico (...), cui si oppone il padre eccependo che i bambini risultano perfettamente inseriti nella scuola (...), ubicata nel quartiere (...), dove risiede lui stesso, nonché la propria madre, unica nonna rimasta in vita e dove è radicata la loro rete di relazioni sociali, comprese le attività extrascolastiche praticate nell'orario pomeridiano, e svolgendo altresì domanda riconvenzionale con richiesta di collocamento prevalente dei figli presso di se o in subordine di modifica dei tempi di frequentazione;

rilevato che il trasferimento della ricorrente in altro quartiere di Roma, ancorché distante da quello dove aveva finora vissuto conducendo in locazione un appartamento dalla stessa ritenuto insufficiente alle esigenze abitative proprie e dei bambini, non giustifica la richiesta di mutamento di collocazione presso il padre atteso che la necessità di preservare i minori da possibili traumi da sradicamento dall'habitat materno e soprattutto dalla presenza della madre con cui hanno finora vissuto ed alla quale sono in ragione della tenera età, specie la secondogenita di appena 6 anni, ancora simbioticamente legati, assume valore preminente rispetto al concorrente diritto del padre di vederli e tenerli presso di se in conformità agli accordi già raggiunti nel 2013 al momento della

cessazione della loro convivenza more uxorio, così come recepiti dal tribunale per i Minorenni con decreto in data 26.3.2015;

rilevato invero che l'esercizio del diritto di visita in capo al genitore non col locatario cui corrisponde per converso quello alla bi - genitorialità in capo ai figli minori non viene affatto ostacolato da siffatto trasferimento ma soltanto reso, in ragione dei tempi di percorrenza tra le due abitazioni legati più che alla distanza al traffico di una metropoli come Roma, essendo la casa del resistente anch'essa situata in zona (...), più gravoso, inconveniente questo cui è possibile ovviare lasciando quantitativamente inalterati i giorni di permanenza presso il padre con l'obbligo posto a carico della madre di collaborare nella ripresa e nell'accompagnamento dei bambini presso l'altro genitore;

rilevato che non evincendosi motivi ostativi al trasferimento del domicilio dei bambini costituisce logica conseguenza anche l'iscrizione di costoro presso una scuola ubicata nello stesso quartiere di residenza, non ritenendo questo Collegio che la continuità scolastica, peraltro neppure ipotizzabile per Ag. che inizia nel corrente anno il ciclo elementare, possa rivestire per il piccolo Fi., che ha appena terminato la seconda elementare, un valore preminente rispetto a quello dell'inserimento nel contesto urbano di residenza in ragione della tendenza educativa da tempo invalsa, assimilata da quella anglosassone, volta a potenziare le risorse di autonomia e di adattamento del mondo dell'infanzia, per il quale l'unico legame assoluto e dunque meritevole di tutela è ancora solo quello della famiglia;

rilevato che il modello educativo anglosassone, al quale quello italiano va viepiù assimilandosi, prevede che gli scolari del ciclo elementare cambino pur restando nella stessa scuola ogni anno gli insegnanti, come avviene anche nelle scuole internazionali dove peraltro svolge attività di docente lo stesso resistente, e possibilmente anche i compagni, spingendo i bambini, futuri cittadini dell'Europa e comunque di un mondo con confini molto meno angusti di quelli ritenuti tali dalle generazioni precedenti, ad inserirsi in contesti sociali il più variegati possibili e a sviluppare attitudini di elasticità e disinvoltura che il processo di globalizzazione in corso e il conseguente sviluppo di un ambiente sociale sempre più internazionale, così come la crescita di una società multietnica, anche in paesi più marcatamente di confine, richiede;

rilevato che a fortiori neppure la continuità dei rapporti con i compagni di classe, in una fase della vita qual è quella della prima infanzia, in cui ancora non sussistono i presupposti per il consolidamento di effettivi rapporti amicali appare di ostacolo alla serena crescita dei bambini;

rilevato che l'esito della lite consente l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

- Autorizza il cambio di residenza dei bambini presso l'attuale abitazione della ricorrente in via (...) e l'iscrizione dei medesimi presso la scuola pubblica di zona, mantenendone la residenza prevalente presso la madre in regime di affidato condiviso;

- dispone che il padre possa vederli e tenerli con se quando vorrà previo accordo con la madre e comunque in conformità alle disposizioni impartite dal Tribunale per i Minorenni con decreto in data 28.11.2014/26.3.2015 prevedendo tuttavia che sia la madre ad accompagnarli da scuola o da casa all'abitazione paterna il padre a riportarli presso l'abitazione materna o a scuola;

- dichiara le spese di lite integralmente compensate fra le parti;

- dichiara l'efficacia esecutiva del presente decreto.

Così deciso in Roma il 27 agosto 2015.

Depositata in Cancelleria il 27 agosto 2015.